

Pubblicato il 02/09/2025

N. 01502 /2025 REG.PROV.COLL.  
N. 01225/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Cellnex Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla  
procedura CIG B09CFF82D9, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Vecchione,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione del Veneto, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo  
Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Geg S.r.l., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti:

- disciplinare della fase di gara (Allegato A al decreto n. 10021 del 27 maggio 2024) e relativi allegati: dichiarazione di conferma (Allegato A1) e schema offerta economica di dettaglio (Allegato A2);

- capitolato d'oneri (Allegato B al decreto n. 10021 del 27 maggio 2024);

- capitolato tecnico (Allegato C al decreto n. 10021 del 27 maggio 2024) e relativo allegato (Allegato A-Allegato A-C1);

- schema di contratto (Allegato D al decreto n. 10021 del 27 maggio 2024);

- decreto n. 10021 del 27 maggio 2024, pubblicato senza allegati;

- decreto n. 10031 del 30 maggio 2024, pubblicato senza allegato;

- nota Stazione Appaltante prot. n. 0508344 del 4 ottobre 2024;

- nota Stazione Appaltante prot. n. 0485118 del 20 settembre 2024;

- ogni atto della procedura di gara (DUVRI, schemi, modelli, facsimile) e ogni altro ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 ottobre 2024:

-della nota Regione Veneto protocollo n. 0539126 del 18 ottobre 2024;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 febbraio 2025:

- del decreto del Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS, Affidamento servizi e forniture ICT n. 10333 del 13 dicembre 2024 con i relativi allegati (depositato da parte resistente nel presente giudizio in data 5 febbraio 2025) oltre a tutti i conseguenti avvisi, e agli atti ad esso presupposti e conseguenti,

nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato in data 23 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 121, e 122 c.p.a. e per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'art. 123, c.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## FATTO e DIRITTO

1.1 La ricorrente, Cellnex Italia S.p.A., espone di avere partecipato alla gara indetta dalla Regione del Veneto, con decreto n. 18 del 29 febbraio 2024, per l'affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione del Sistema di Comunicazione Radio regionale (SCR2). La procedura, di durata quinquennale con opzione di proroga tecnica di 12 mesi, prevedeva un valore massimo stimato dell'appalto pari a euro 19.022.000,00, con possibilità di raggiungere euro 26.352.400,00 in caso di proroga o aumento del quinto d'obbligo. La gara era basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esclusa in fase di prequalifica, la ricorrente veniva riammessa alla procedura a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 2142/2024.

1.2 Dopo aver esaminato la documentazione di gara, Cellnex, paventando che la *lex specialis* attribuisse un indebito vantaggio competitivo al fornitore uscente, GEG S.r.l., già affidatario del servizio da 12 anni, chiedeva chiarimenti alla Stazione Appaltante, evidenziando carenze informative e asimmetrie che a suo dire avrebbero impedito di formulare un'offerta efficace.

La Regione del Veneto non avrebbe però fornito risposte esaustive e, sempre secondo la ricorrente, non avrebbe adottato misure idonee a garantire la parità di condizioni tra gli operatori interessati a prendere parte alla gara.

2. Con il ricorso introduttivo, vengono impugnati gli atti con i quali l'Amministrazione ha regolato la procedura di selezione del contraente e individuato

- in particolare, attraverso il disciplinare, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico e lo schema di contratto - quei requisiti, quelle condizioni e quelle specifiche tecniche la cui osservanza non avrebbe potuto essere garantita né da Cellnex e né da qualsiasi altro operatore che non fosse il gestore uscente (GEG), così da precludere la presentazione di ulteriori offerte concorrenti.

A sostegno del gravame sono formulati i seguenti motivi:

*(I) Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione degli artt. 3, 16 e 95, D. Lgs. n. 36/2023. Asimmetria informativa, conflitto di interessi, alterazione della par condicio dei concorrenti, disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e massima partecipazione.*

Cellnex lamenta che la documentazione di gara sia afflitta da gravi carenze informative, impedendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e competitiva. In particolare, il capitolato tecnico richiedeva il subentro in 113 contratti di ospitalità gestiti dal fornitore uscente GEG, senza offrire dettagli sui rapporti contrattuali, sulle rispettive condizioni economiche e tecniche, e sulle concrete possibilità di subentro. Inoltre, la documentazione non conteneva informazioni essenziali riguardanti la configurazione e le componenti del sistema SCR2, favorendo il fornitore uscente, unico detentore di tali dati.

*(II) Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione della Direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere e contraddittorietà manifesta; violazione ed elusione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Violazione del principio generale, di matrice europea, di proporzionalità.*

La *lex specialis* di gara avrebbe imposto l'utilizzo di prodotti DAMM e GEG Micom, senza prevedere misure idonee a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti.

GEG, in quanto produttore dei sistemi Micom e rivenditore esclusivo dei prodotti DAMM, si sarebbe trovata in una posizione di evidente quanto indebito vantaggio competitivo. Cellnex avrebbe, peraltro, richiesto alla stazione appaltante di adottare misure per riequilibrare tale situazione, ma tali richieste non sarebbero state accolte.

3. Nei susseguenti motivi aggiunti, notificati il 25 ottobre 2024, è stata poi impugnata la nota n. 539126 del 18 ottobre 2024, con la quale la Regione, in risposta alle richieste di chiarimento formulate da Cellnex, da un lato, ha spiegato che le informazioni tecniche necessarie per la formulazione delle offerte erano reperibili nella loro interezza all'interno degli apposti allegati della documentazione di gara; dall'altro lato, riguardo alla richiesta di introdurre misure dirette a mitigare gli effetti del vantaggio competitivo goduto dall'operatore uscente, precisava che gli atti della procedura descrivevano *“lo stato di fatto del sistema di comunicazione radio regionale le componenti, acquisite in virtù di contratti stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica”*, che non avrebbe potuto influire, come richiesto, sui contenuti delle proposte tecniche e che andava in ogni caso esclusa la concessione di proroghe al termine per la proposizione delle offerte, inderogabilmente stabilito per il 28 ottobre 2024.

Cellnex, in particolare, propone le seguenti ulteriori censure

*(I') Invalidità derivata dei provvedimenti qui impugnati da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio*

La ricorrente prospetta, innanzitutto, l'invalidità derivata degli atti impugnati in questa sede, ritenendoli confermativi o comunque consequenziali rispetto ai provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo.

*(II') Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16 e 95, D. Lgs. n. 36/2023. Asimmetria informativa, conflitto di interessi, alterazione della par condicio dei concorrenti, disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di*

*istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e massima partecipazione*

La documentazione di gara sarebbe priva di informazioni essenziali, impedendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole. La Regione avrebbe fornito risposte elusive, dichiarando, peraltro, che alcune informazioni essenziali sarebbero state rese disponibili solo al futuro aggiudicatario, così da favorire il fornitore uscente GEG. Inoltre, la mancata disponibilità di dati tecnici e delle configurazioni della rete SCR2, nonché della documentazione *as-built* dei siti, amplificherebbe il vantaggio competitivo di GEG, ostacolando la partecipazione degli operatori interessati.

*(III') Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere e contraddittorietà manifesta; violazione ed elusione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Violazione del principio generale, di matrice europea, di proporzionalità*

La ricorrente evidenzia che la *lex specialis* di gara imporrebbe l'utilizzo di prodotti DAMM e GEG Micom, che non possono essere agevolmente sostituiti sul mercato con apparecchiature equivalenti. Anche sotto questo profilo, GEG, produttore dei sistemi Micom e distributore esclusivo dei prodotti DAMM in Italia, godrebbe all'interno della procedura di un'evidente posizione di vantaggio rispetto a qualsiasi altro operatore concorrente.

*(IV') In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 48 e ss., 76 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione ed elusione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Difetto d'istruttoria e di motivazione. Contrasto con i principi di cui alla delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 n. 8 e alla*

*Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, “contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici”, COM (2013), 455 finale, del 25 giugno 2013*

La procedura di gara perpetuerebbe una condizione di dipendenza tecnica e commerciale a favore di GEG, senza che la Regione abbia valutato alcuna alternativa per superare tale situazione. La stazione appaltante non avrebbe condotto un’analisi costi/benefici di medio o lungo periodo, né adottato misure per favorire l’impiego di prodotti alternativi rispetto a quelli installati da GEG.

4. Nelle more del giudizio, GEG, unica impresa a formulare un’offerta, si aggiudicava la gara con un ribasso del 2% rispetto alla base d’asta. Il contratto veniva quindi stipulato il 23 dicembre 2024.

A fronte di tali sopravvenienze, Cellnex ha quindi formulato i seguenti ulteriori motivi aggiunti, contestando l’aggiudicazione e il contratto appena stipulato:

*(I’’) Invalidità derivata dei provvedimenti qui impugnati da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i primi motivi aggiunti.*

Viene prospettata, innanzitutto, l’invalidità derivata dai vizi già denunciati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

*(II’’) Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 90, e 18, D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.*

La Regione avrebbe omesso di comunicare l’avvenuta aggiudicazione a Cellnex, in quanto concorrente ammesso alla procedura. Risulterebbe, inoltre, violato il termine dilatorio di *stand still* previsto dall’art. 18, comma 3, del d.l. n. 36/2023, nonostante fosse pendente l’impugnazione della *lex specialis*.

*(III’’) Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione degli artt. 3, 16 e 95, D. Lgs. n. 36/2023. Asimmetria*

*informativa, conflitto di interessi, alterazione della par condicio dei concorrenti, disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e massima partecipazione.*

La ricorrente denuncia nuovamente la carenza informativa che infirmerebbe la documentazione di gara, precludendo la formulazione di un'offerta consapevole.

*(IV'') Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16 e 95, D. Lgs. n. 36/2023. Asimmetria informativa, conflitto di interessi, alterazione della par condicio dei concorrenti, disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e massima partecipazione.*

La Regione avrebbe fornito risposte carenti ed elusive alle richieste di Cellnex, confermando la sussistenza di un'asimmetria informativa a favore del fornitore uscente GEG. I chiarimenti richiesti, necessari per formulare un'offerta conforme al bando, sarebbero stati negati o differiti al momento dell'eventuale subentro nell'esecuzione dell'appalto.

*(V'') Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere e contraddittorietà manifesta; violazione ed elusione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Violazione del principio generale, di matrice europea, di proporzionalità.*

La *lex specialis* di gara imporrebbe l'utilizzo esclusivo di componenti DAMM e Micom, prodotti o distribuiti da GEG che non hanno alternative sul mercato. La Regione avrebbe omesso di adottare misure per garantire condizioni eque tra i

partecipanti, limitando la concorrenza con effetti discriminatori a favore del fornitore uscente.

*(VI'') In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 48 e ss., 76 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione ed elusione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Difetto d'istruttoria e di motivazione. Contrasto con i principi di cui alla delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 n. 8 e alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, "contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici", COM (2013), 455 finale, del 25 giugno 2013.*

La Regione non avrebbe valutato adeguatamente possibili alternative per attenuare la condizione di dipendenza tecnica creatasi nei confronti di GEG, dando sostanzialmente luogo ad una sorta di indebito affidamento diretto a vantaggio di quest'ultima.

5. Costituitasi in giudizio, la Regione del Veneto ha resistito nel merito e in rito, eccependo, sotto quest'ultimo profilo, oltre all'irricevibilità dei motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2024 in quanto diretti a censurare aspetti della *lex specialis* già conoscibili sin dalla pubblicazione del bando (11 settembre 2024), l'inammissibilità di taluni motivi d'impugnazione nonché, in linea generale, delle censure dirette a contestare l'aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto e la presunta violazione del termine di *stand still*, dal momento che Cellnex non ha comunque presentato l'offerta e non ha partecipato quindi alla gara.

6. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2025, la causa è stata quindi posta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dall'amministrazione resistente, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati nel merito. Per ragioni di economia processuale e di

ordine logico, le censure formulate dalla società ricorrente, articolate nei diversi gravami, saranno scrutinate per gruppi omogenei.

8. Il primo motivo del ricorso introduttivo, la seconda censura formulata nei motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2024, nonché la terza e la quarta dei motivi aggiunti notificati il 6 febbraio 2025 possono essere esaminati congiuntamente, considerata la loro stretta connessione, essendo tutti accomunati dall'essere riferiti alla pretesa insufficienza informativa della documentazione di gara e della conseguente asimmetria a favore del gestore uscente.

Le doglianze non sono fondate. La ricorrente lamenta che l'impossibilità di conoscere i dettagli dei 113 contratti di ospitalità in essere e la mancata disponibilità di informazioni tecniche di dettaglio sulla configurazione della rete avrebbero precluso la formulazione di un'offerta consapevole e competitiva. Tuttavia, dall'esame della *lex specialis* e dei chiarimenti forniti in corso di procedura emerge che il subentro nei contratti di ospitalità costituiva una mera facoltà e non certo un adempimento obbligatorio, essendo consentita in alternativa la rilocalizzazione dei siti, ferma la loro equivalenza prestazionale.

La documentazione di gara, inoltre, forniva un elenco puntuale dei siti, completo di coordinate e parametri tecnici ed energetici, elementi sufficienti a consentire a un operatore qualificato di dimensionare, sulla base dell'ordinaria diligenza professionale, gli oneri connessi.

Quanto alla lamentata indisponibilità di dati tecnici particolarmente sensibili, quali i *file* di configurazione, la scelta dell'Amministrazione di riservarne la consegna alla fase del subentro appare giustificata da non irragionevoli esigenze di sicurezza e continuità operativa, e non tale da impedire la strutturazione di una proposta tecnica ed economica da parte di un soggetto provvisto, come detto, di adeguata qualificazione.

L'asimmetria informativa, del tutto connaturale nelle gare riguardanti il rinnovo della gestione di infrastrutture complesse già installate, non assume, dunque, alcun rilievo patologico, non avendo la ricorrente dimostrato in modo puntuale quali dati, a suo dire indispensabili, gli fossero stati preclusi e perché gli stessi non fossero ricavabili tramite un'ordinaria attività di analisi e studio.

9. Sono del pari infondate le censure, tra loro affini, contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo, nel terzo motivo aggiunto notificato il 25 ottobre 2024 e nel quinto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, con cui si contesta l'imposizione dell'utilizzo di prodotti a marchio DAMM e GEG Micom, con conseguente alterazione della concorrenza.

Contrariamente a quanto dedotto, le specifiche tecniche non imponevano alcun vincolo di impiego o di fornitura, essendo invece formulata in termini funzionali e prestazionali, come testimoniato dalla testuale apposizione della clausola che consentiva la proposta di prestazioni equivalenti, come sancito in via generale da quanto disposto nel punto 7 del disciplinare e nei punti 6.1 e 6.3 del capitolato tecnico (docc. 1 e 5 della ricorrente).

Tali previsioni, peraltro espressive dell'impostazione generale impressa alla gara, tutelano, in effetti, la legittima esigenza della stazione appaltante di garantire la continuità del servizio e la piena compatibilità e interoperabilità con un sistema già in esercizio, senza tuttavia precludere l'offerta di soluzioni alternative, purché idonee a garantire le medesime prestazioni. L'eventuale vantaggio conoscitivo del gestore uscente risulta in tal modo bilanciato dalla possibilità, per gli altri concorrenti, di proporre soluzioni tecnicamente equivalenti. La deduzione circa una pretesa insuperabile difficoltà nel reperimento dei componenti sul mercato è rimasta, peraltro, sfornita di adeguato supporto probatorio, risolvendosi in un'affermazione generica. L'eventuale onere di acquisire licenze o componenti specifici per assicurare

l'interoperabilità rappresenta, del resto, un ordinario costo che grava su tutti i partecipanti e non costituisce, di per sé, un'illegittima barriera all'ingresso.

10. Con il quarto motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024 e con il sesto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, entrambi proposti in via subordinata, la ricorrente si duole della mancata adozione, da parte della stazione appaltante, di misure idonee a superare la situazione di dipendenza tecnologica (c.d. *lock-in*), suggerendo alternative quali la suddivisione in lotti o la riprogettazione del sistema.

Anche tali doglianze non meritano accoglimento.

La definizione del perimetro dell'affidamento e le decisioni relative all'architettura del sistema rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica e organizzativa dell'Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, vizi che nel caso di specie non appaiono ravvisabili.

La scelta di preservare l'unitarietà funzionale del sistema SCR2, in ragione dei suoi requisiti di criticità, e di richiedere la compatibilità con l'infrastruttura esistente risponde, infatti, a un'esigenza di buon andamento e non appare di per sé sproporzionata essendo pienamente conforme alla necessità di conservare gli impianti esistenti, contenere i costi, e garantire la continuità dei servizi imprescindibili forniti dalla rete allestita da GEG.

11. Dev'essere, quindi, esaminato il secondo motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, con il quale Cellnex lamenta l'omessa comunicazione dell'aggiudicazione e la violazione del termine di *stand still*.

La censura è inammissibile per difetto di interesse.

L'eventuale irregolarità nella comunicazione individuale dell'esito della procedura non ha arrecato alcun concreto pregiudizio alla ricorrente, la quale, per sua scelta, non avendo presentato un'offerta e non nutrivano alcun interesse alla stipulazione del contratto. Analogamente, la dedotta violazione del termine dilatorio antecedente alla

stipula non è di per sé idonea a determinare l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione, né consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. c), e comma 4, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. V, n. 3754/2025), dovendosi in proposito ribadire il principio giurisprudenziale, per cui *“la mera violazione della clausola di stand still di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva”* (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 284/2025).

12. Da ultimo, risultano infondati anche il primo motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024 e il corrispondente primo motivo aggiunto del 6 febbraio 2025, con i quali Cellnex ha eccepito, in via derivata, l'illegittimità della nota regionale n. 539126/2024, nonché dell'aggiudicazione e del contratto. Tali doglianze, infatti, si fondano su presupposti già esaminati e respinti, sicché, in assenza di vizi nei provvedimenti presupposti, non può configurarsi alcuna invalidità derivata.

13. Per completezza, si deve osservare che le clausole della *lex specialis* qui contestate non rivestivano quel carattere immediatamente escludente o tale da rendere la partecipazione irragionevolmente gravosa che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza sopra richiamata, legittima l'immediata impugnazione del bando. La presenza di clausole di equivalenza e la facoltà di rilocalizzazione dei siti escludono, infatti, la sussistenza di una preclusione assoluta alla presentazione di un'offerta, sicché tutte le censure proposte avverso l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto apparirebbero comunque inammissibili, per originaria carenza di interesse, non potendo la ricorrente dolersi dell'esito di una procedura alla quale, in assenza di clausole immediatamente escludenti, ben avrebbe potuto prendere parte.

14. Infine, deve essere respinta anche la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, come formulata dalla ricorrente, da ritenersi manifestamente superflua ai fini della decisione, la quale si fonda, infatti, su questioni risolvibili in punto di diritto e sull'esame della corposa documentazione in atti.

15. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.

Le spese vanno compensate considerata la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO